



  Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEO RICCI
Scuola dell'Infanzia, Scuola primaria, Scuola Secondaria di I grado
Via Cina, 4 – 00144 Roma
Distretto 20° - Ambito Territoriale Lazio 6
Scuola Polo per la Formazione Ambito 6
☎ Tel. 06/5298735 - 📠 Fax 06/5293200
✉ peo@rmic8by00l@istruzione.it - pec rmic8by00l@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico RMIC8BY00L - Sito: www.icmatteoricci.edu.it
Codice fiscale 97389090586 - CodicciPAistsc_rmic8by00l - Codice Univoco Ufficio UF9SCR

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** l'art. 38 del Decreto Interministeriale n. 129/2018 che attribuisce all'istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici;
- VISTO** l'art. 96 del T.U. 16/4/94, n. 297;
- VISTO** l'art. 45 del Decreto Interministeriale n. 129/2018 in base al quale il Consiglio d'Istituto è chiamato ad esprimere criteri ed i limiti entro cui il Dirigente scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa disposizione;
- RITENUTA** l'opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici; Con voti unanimi espressi in termine di legge

DELIBERA (n. 21 del 29 Maggio 2024)

di approvare il seguente regolamento contenente le modalità e criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici.

ART. 1- FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad istituzioni, Associazioni, Enti, Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia.

ART. 2 - CRITERI DI CONCESSIONE DEI LOCALI SCOLASTICI

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento

di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:

- all'attività di istruzione e formazione coerenti col PTOF
- all'attività rivolta al personale docente ed ATA della scuola e/o delle scuole viciniere;
- al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
- all'attività che favoriscano i rapporti fra l'Istituzione Scolastica e il contesto culturale, sociale ed economico del territorio locale e le interazioni con il mondo del lavoro;
- alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente;
- alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro.

Si valuteranno i contenuti dell'attività proposte, inoltre, privilegiando la continuità dell'intervento da parte di associazioni già operanti nella scuola che godono di affidabilità e largo consenso.

Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico.

In particolare nella concessione dell'uso della palestra al di fuori degli orario scolastico e di quello stabilito nella concessione del Comune di Roma/Municipio IX, l'Istituzione Scolastica, per motivi di igiene e sicurezza, si riserva di valutare con attenzione la possibilità di assegnarne l'uso alternato a più associazioni nella stessa giornata o addirittura nello stesso periodo richiesto, privilegiando eventualmente l'attribuzione ad una sola associazione.

Per motivi di sicurezza non si concedono locali durante il periodo degli esami.

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica **hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati.**

ART.3 – PRIORITA' NELLA CONCESSIONE.

Fatte salve le priorità di assegnazione alle Istituzioni statali e locali, la priorità può essere disposta a favore di

1. enti culturali, sportivi e del tempo libero e di volontariato operanti sul territorio privilegiando per continuità le associazioni già operanti nella scuola con affidabilità e largo consenso e affiliate alle federazioni o ad enti di promozione sociale, culturale e sportiva che promuovono tali ambiti come sviluppo di attività non agonistica e amatoriale che programmino iniziative di educazione permanente, di sano confronto sportivo e culturale, di diffusione di valori positivi finalizzate alla prevenzione e recupero di fenomeni di disagio, di emarginazione e di devianze giovanili ed adolescenziali e per la parte sportiva alla prevenzione e correzione delle alterazioni morfo – funzionali;
2. enti culturali, sportivi e del tempo libero e di volontariato operanti sul territorio che collaborano gratuitamente per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel PTOF e delle priorità del RAV con

proprie risorse strumentali e professionali qualificate, al fine di contribuire all'implementazione delle finalità istituzionali della scuola;

3. enti culturali, sportivi, di volontariato e del tempo libero affiliate alle federazioni o agli enti di promozione riconosciuti per l'attuazione dei loro compiti, che programmino iniziative di promozione culturale ed educativa e/o di sviluppo dello sport finalizzate all'impiego del tempo libero e collegate ai piani di offerta formativa della scuola;
4. ordini e collegi professionali per iniziative culturali volte all'elevazione e all'approfondimento degli studi caratterizzanti i programmi della scuola a cui è rivolta la richiesta dell'uso dei locali scolastici.

ART. 4 - NORME GENERALI PER L'UTILIZZO DEI LOCALI

4.1 Sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere, purché con finalità e modalità di svolgimento coerenti con le finalità formative della scuola, rispettose del decoro istituzionale e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza.

4.2 Nei locali scolastici è fatto assoluto divieto di:

- fumare in tutto l'edificio scolastico e nelle relative pertinenze esterne;
- svolgere attività legate ad azioni o campagne di promozione politica;
- accedere a locali della scuola non specificatamente richiesti e non autorizzati;
- utilizzare materiali e attrezzature scolastiche non specificatamente richiesti e non autorizzati;
- vendere cibarie e bevande all'interno delle sale scolastiche;
- consumare cibi o bevande;
- installare strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente autorizzate dall'istituzione scolastica;
- lasciare, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione, attrezzi e quant'altro che pregiudichino la sicurezza dell'edificio e delle attrezzature ivi contenute; in ogni caso l'istituzione scolastica è esente dalla custodia di tali beni;
- introdurre nell'istituto strumenti e/o beni mobili che non rispondano alle normative antinfortunistiche vigenti;
- introdurre nell'istituto sostanze infiammabili di qualsiasi tipo, apparecchiature con resistenze ad incandescenza o a fiamme libere;
- violare comunque con qualsiasi atto le normative antinfortunistiche e di sicurezza vigenti al momento dell'utilizzo dell'istituto.;
- depositare materiali ed oggetti di qualunque natura lungo le scale, i corridoi, i percorsi di esodo e le uscite di sicurezza, comprese le zone esterne;
- posizionare qualsiasi oggetto in maniera tale da ostacolare il normale movimento di apertura di porte ubicate lungo i percorsi di esodo;
- la messa in opera di qualsiasi dispositivo atto a bloccare o limitare la chiusura ed il normale completo funzionamento delle porte e delle uscite;

ART.5 - DOVERI DEL CONCESSIONARIO.

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente;
- osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scuola vigenti in materia;
- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del Comuneo dalla stessa istituzione scolastica;
- segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali;
- evitare che negli spazi dati in concessione si svolgano attività e manifestazioni aventi contenuto diverso da quello concordato;
- restituire, dopo l'utilizzo, i locali dati in concessione alla loro funzionalità, mediante una perfetta pulizia degli spazi e cura delle attrezzature e in in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche.
- prendere gli opportuni accordi con il Dirigente scolastico, per concordare modalità e forme di intervento al fine di garantire la scuola, in qualsiasi momento, sotto l'aspetto igienico-sanitario e ditutela degli arredi e del patrimonio informatico o didattico contenuto negli ambienti;
- accettare ogni modifica degli orari di concessione dei locali ed eventuali sospensioni temporanee in relazione alle esigenze dell'attività scolastica;
- non sub-concedere l'uso, anche parziale, dei locali oggetto dell'accordo a chiunque e a qualsiasi titolo;
- compilare, nel caso di utilizzo prolungato dei locali scolastici, un protocollo di ingresso, uscita e sosta nei locali scolastici, controfirmato prima dell'inizio del servizio dal RSPP di Istituto e dal Dirigente Scolastico e depositatio agli atti della scuola.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO.

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.

Il concessionario si obbliga ad utilizzare con la massima diligenza il/i locale/i con gli impianti e le pertinenze ad esso inerenti e si obbligano a rimborsare gli eventuali danni provocati in conseguenza della manifestazione. La quantificazione di tali danni avverrà sulla base delle spese documentate che l'Istituto scolastico, unico autorizzato a provvedervi, dovrà sostenere per la riparazione o il ripristino delle cose danneggiate.

Il concessionario è tenuto ad effettuare, unitamente ad un soggetto delegato dal Dirigente scolastico, una ricognizione dei locali prima e dopo la manifestazione, onde verificare lo stato dei locali e delle attrezzature. Il concessionario si obbliga a fare ricorso a personale qualificato che sia in possesso dei requisiti

professionali, nonché delle specifiche capacità tecniche, necessari al corretto uso dei locali e di tutte le attrezzature ed i macchinari che li arredano. Si obbliga, altresì, a rilevare indenne l'Istituto scolastico per tutti gli eventuali danni che dovessero essere cagionati ai partecipanti all'iniziativa, nonché a terzi che – a qualsiasi titolo – dovessero risultare danneggiati dalle iniziative realizzate dai richiedenti.

L'istituzione scolastica ed il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale, rispettando anche le norme vigenti di sicurezza/antincendio e primo pronto soccorso, derivante dall'uso dei locali da parte di terzi.

Il concessionario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile.

ART. 7 – LOCALI IN CONCESSIONE

Possono essere effettuate richieste di concessione da parte degli organismi menzionati all'art. 3 per i seguenti locali:

- aule con durata oraria, giornaliera o per periodi prolungati ma entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento
- aule speciali quali laboratorio di informatica con durata oraria, giornaliera
- palestre con durata oraria, giornaliera o per periodi prolungati in orario extra-scolastico ma entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento.

ART. 8 - FASCE ORARIE DI UTILIZZO.

L'uso dei locali può essere richiesto esclusivamente in orari non coincidenti con le ordinarie attività scolastiche. Nel caso sia prevista spesa aggiuntiva per l'ente proprietario dei locali (ad esempio il riscaldamento dei locali richiesti) va acquisita da parte del concessionario specifica autorizzazione da parte dell'Ente Proprietario (Comune).

Le fasce orarie ed i giorni della settimana, in cui sarà possibile concedere l'uso dei locali, verranno stabiliti in relazione alle attività proprie della scuola ed alle richieste specifiche del concessionario.

La concessione potrà, comunque, essere revocata o temporaneamente sospesa, in ogni momento, previo preavviso di almeno 48 ore, dato anche per le vie brevi, su richiesta motivata della scuola o per esigenze insindacabili dell'Ente proprietario (Amministrazione Comunale).

ART. 9 - USI INCOMPATIBILI

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare o manomettere il mobilio, gli arredi e la strumentazione dell'edificio scolastico.

E' vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento.

ART. 10- DIVIETI PARTICOLARI.

Si ricorda il divieto di fumare. Il personale in servizio nella scuola in funzione di vigilanza è incaricato di far rispettare il divieto.

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato all'osservanza di quanto segue:

- è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere se non previa autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- è vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro, se non previa autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica;
- l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;
- i locali dovranno essere usati dal concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni tali da garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola.

ART. 11- PROCEDURA PER LA CONCESSIONE USO PROLUNGATO DEGLI SPAZI SCOLASTICI.

Le richieste di concessione dei locali scolastici (aule, aule speciali o palestre) nel caso di durata oraria o giornaliera devono essere inviate per iscritto al Dirigente Scolastico dell'Istituzione scolastica almeno 30 giorni prima della data di uso richiesta, compilando il modello opportunamente predisposto.

Le richieste di concessione dei locali scolastici (aule o palestre) nel caso di durata prolungata potranno essere oggetto di specifico avviso emanato dall'Istituzione scolastica oppure esaminate sulla base delle domande pervenute all'Istituzione scolastica.

Alla richiesta dovranno essere allegati

- il programma dettagliato delle attività proposte con indicazione delle finalità, degli obiettivi e del numero massimo di destinatari, dichiarando che ogni variazione dello stesso dovrà essere chiesta preventivamente all'Istituzione Scolastica con apposita domanda con allegato il nuovo programma di attività, pena la decadenza della concessione.
- copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto e copia dell'Atto di nomina del Rappresentante Legale. Qualora detti atti siano già in possesso dell'istituzione Scolastica all'atto avviso o della richiesta, sarà sufficiente dichiarare che non sono intervenute modifiche successive agli atti già depositati;
- Codice Fiscale e/o Partita IVA dell'Associazione e indirizzo PEC;
- indicazione della scuola/e dove si intende svolgere l'attività e numero dei locali richiesti;
- orario giornaliero presumibile di utilizzo dei locali, mesi di inizio e chiusura dell'attività;
- dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/100 sottoscritte dal legale rappresentante accompagnate da copia di un documento di identità in corso di validità;
- elenco degli operatori con curricula e dichiarazioni ai sensi del DPR 445/00 sottoscritte e copie del documento d'identità in corso di validità degli operatori e del personale tutto che svolgerà le attività oggetto della domanda;

L'accettazione del Regolamento si intende tacitamente manifestata con la presentazione della domanda da parte del richiedente.

Il Dirigente Scolastico, nel procedere alla concessione, verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il/ giorno/i e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro darà esito negativo, comunicherà tempestivamente per iscritto il diniego della concessione. Se il riscontro sarà positivo, acquisito il parere favorevole del Consiglio d'Istituto, comunicherà per iscritto al richiedente, assenso di massima e procederà alla stipula di apposita Convenzione.

Il Dirigente scolastico comunicherà al Consiglio di Istituto tutte le richieste pervenute per il nulla osta alla richiesta di concessione.

ART. 12- CORRISPETTIVI

Il costo giornaliero dell'uso dei locali sono stabiliti dal Consiglio d'istituto e comunque non inferiore al costo derivante dalle pulizie e/o eventuale personale di sorveglianza, perché tali prestazioni vanno retribuite con parte dei proventi concessori in quanto resi a favore di terzi e, come tali, non rientranti tra le prestazioni di lavoro straordinario reso alla scuola.

A fronte di concessione dei locali scolastici per attività gratuite svolte da persone esterne alla scuola non sono previste quote di contribuzione da parte del Concessionario, ma donazione liberale (erogazione tramite pago-pa o donazione di materiale didattico o carta da fotocopie o toner per stampante, o altro materiale utile nello svolgimento delle attività didattiche o progetti preventivamente accordato con l'istituzione scolastica).

L'utilizzo dei locali da parte dell'Ente locale proprietario degli immobili è gratuito.

Per iniziative svolte da esterni nei locali richiesti alla scuola con attività che prevedano pagamento o quota rimborso spese per i partecipanti, si stabilisce di richiedere una quota di contribuzione proporzionata alla durata, alla quantità e tipologia dei locali e delle dotazioni utilizzate, stabilita in Consiglio di istituto che sarà comunicata al Concessionario il quale la verserà tramite il sistema Pago-Pa.

ART. 13- CONCESSIONE GRATUITA

Quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell'ente locale, i locali (la cui richiesta di concessione è su base oraria o giornaliera) possono essere concessi anche gratuitamente.

Tale concessione può avvenire esclusivamente solo se eventuali costi per prestazioni di lavoro del personale di assistenza, vigilanza e pulizia sono a carico del concessionario.

Di norma la concessione gratuita sarà accordata alle attività proposte dalle associazioni genitori fatti salvi eventuali contributi volontari.

ART. 14- DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA STIPULA

Prima della stipula del contratto di concessione, il concessionario deve presentare:

- apposita polizza assicurativa RCT sottoscritta per l'intera durata della concessione;
- copia dello statuto dell'Associazione o Ente;
- nomina della persona o società incaricata delle pulizie del/i locale/i concessi in uso.

ART. 15- PROVVEDIMENTO CONCESSORIO DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

Il provvedimento di concessione è disposto dal Dirigente Scolastico e dovrà contenere in linea generale le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali, nonché l'importo da versare alla scuola a titolo di corrispettivo. Dovrà inoltre far richiamo all'esonero di responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'ente locale proprietario per l'uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza.

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica o mancato rispetto del presente regolamento per inadempienze del concessionario circa la pulizia del/dei locale/i, per gravi danni alla/e strutture o per esigenze insindacabili dell'Ente proprietario (Amministrazione Comunale).

ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE- MODIFICHE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Istituto e sarà oggetto di pubblicazione sia sull'Albo on line dell'Istituto che sul sito istituzione nella sezione raggiungibile al seguente link: <https://www.icmatteoricci.edu.it/documento/regolamenti/>.

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento devono essere deliberate dal Consiglio di istituto secondo la normativa vigente in materia.

ART. 17 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente.